



A: Senato della Repubblica
Commissioni riunite X-XI
COMM10A@senato.it

Oggetto: Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali" orientamento dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente in merito alle disposizioni recate dall'articolo 14 del decreto-legge n. 101 del 2019

Si prende atto, pur non condividendola, della sussistenza di una esimente per gli impatti sull'ambiente, la cui estensione di fatto agli impatti sulla salute e la sicurezza dei cittadini (o "popolazioni", o "residenti") non viene esplicitamente negata come invece fatto, più che opportunamente, per i lavoratori (Art. 14 comma d)). D'altronde, l'ambiente deve essere tutelato "non come valore in sé ma come luogo di vita delle persone" (Cassazione, Ordinanza 11409 del 30 aprile 2019). Per cui il comma d) può essere modificato in: «*In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e della popolazione*». Tale specificazione assicurerebbe che una violazione, ad es., di Valori Limite di emissione, in aria o acqua o suolo, per taluni impianti oggetto di adeguamento secondo il Piano Ambientale, pur sempre sottratta alle sanzioni di cui alle previsioni dell'esimente *de quo*, non venga esonerata dalla responsabilità derivante dall'aver provocato un peggioramento delle condizioni di vita e salute per le popolazioni residenti nelle zone abitate limitrofe. Inoltre, senza tale specificazione il Gestore potrebbe essere ritenuto esente, salvo diverse interpretazioni, da responsabilità per la sicurezza in caso di incidente rilevante con ripercussioni all'esterno del perimetro aziendale.

A sostegno di quanto sopra è utile considerare la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. I - 24/01/2019, n. 54414, nella quale la Corte ha rilevato, in particolare, che la persistenza di una situazione di inquinamento ambientale aveva messo in pericolo la salute dei ricorrenti e, più in generale, quella dell'intera popolazione residente nelle aree a rischio ed ha inoltre dichiarato che le autorità nazionali non avevano assunto tutte le misure necessarie volte a garantire un'efficace protezione del diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata.

Distinti Saluti

Il Direttore Scientifico
Dott. Ing. Vincenzo Campanaro

Bari 03 ottobre 2019

Il Direttore Generale
Avv. Vito Bruno

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Generale
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460151 Fax 080 5460150
e-mail: ds@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it